

TUTTE le **AGEVOLAZIONI** della dichiarazione **2025**

Erogazioni Liberali



INDICE

Erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari (Rigo E8/E10, cod. 20)	2
Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche (Rigo E8/E10, cod. 21)	4
Contributi associativi alle società di mutuo soccorso (Rigo E8/E10, cod. 22)	6
Erogazioni in denaro alla Fondazione La Biennale di Venezia (Rigo E8/E10, cod. 24)	8
Erogazioni liberali a favore delle attività culturali ed artistiche (Rigo E8/E10, cod. 26)	10
Erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo (Rigo E8/E10, cod. 27)	13
Erogazioni liberali in denaro a fondazioni operanti nel settore musicale (Rigo E8/E10, cod. 28)	15
Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado (Rigo E8/E10, cod. 31) .	17
Erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (Rigo E8/E10, cod. 35)	19
Erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche (Rigo E8/E10, cod. 61)	21
Erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici (Rigo E8/E10, cod. 62)	24
Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale e degli altri ETS iscritti nel RUNTS (Rigo E8/E10, cod. 71)	26
Erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (Rigo E8/E10, cod. 76)	30
Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose (Rigo E24)	33
Contributi, donazioni e oblazioni erogate alle ONG riconosciute idonee che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (Rigo E26, cod. 7)	36
Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di alcune fondazioni e associazioni riconosciute (Rigo E26, cod. 8)	39
Erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali (Rigo E26, cod. 9)	41
Erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito a favore di <i>trust</i> o fondi speciali (Rigo E26, cod. 12)	43
Erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni di volontariato, delle APS e degli altri ETS iscritti nel RUNTS (Rigo E36)	45
Donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova (Rigo E83- cod. 2)	49

Erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari (Rigo E8/E10, cod. 20)

Art. 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388

Aspetti generali

Dall'imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, delle erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in Stati esteri, effettuati tramite versamenti a favore dei seguenti soggetti identificati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2000:

- ONLUS, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- fondazioni, associazioni, comitati ed enti, il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali e di categoria.

Limiti di detraibilità

La detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 2.065,83.

Per la verifica del limite di spesa occorre tenere conto anche:

- dell'importo indicato nel codice 61 nei righi E8-E10;
- delle spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352) con il codice 20.

Modalità di pagamento

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

La detrazione è ammessa anche nel caso in cui il datore di lavoro, con il consenso del dipendente, promuova un'iniziativa di raccolta fondi da destinare a una ONLUS. In questo caso il sostituto d'imposta assume l'onere di trattenere direttamente dallo stipendio le somme destinate dal dipendente all'erogazione, secondo le modalità descritte dalla risoluzione del 15 giugno 2009, n. 160/E, e dalla risoluzione del 17 novembre 2008, n. 441/E.

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell'onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti anche la modalità di pagamento utilizzata.

Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata nella ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Tipologia	Documenti
Erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari	- Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario - In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario - Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata - Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento

Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche (Rigo E8/E10, cod. 21)

Art. 15, comma 1, lett. i-ter), del TUIR

Aspetti generali

Dall'imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, delle erogazioni liberali in denaro effettuate da parte delle persone fisiche in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti "riconosciuti a fini sportivi", occorre fare riferimento all'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche gestito dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ai fini della detrazione, la società/associazione sportiva dilettantistica deve indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica (***Circolare 22.04.2003 n. 21/E, paragrafo 1.1***).

La detrazione non spetta per le eventuali quote associative corrisposte.

Limiti di detraibilità

La detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 1.500.

Dall'anno 2020, la detrazione dall'imposta lorda per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino ad euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari ad euro 240.000.

Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352) con il codice 21.

Modalità di pagamento

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell'onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata nella ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Tipologia	Documenti
Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche	- Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario - In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario - Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata - Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento

Contributi associativi alle società di mutuo soccorso (Rigo E8/E10, cod. 22)

Art. 83, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Aspetti generali

Dall'imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, dei contributi associativi versati dai soci delle società di mutuo soccorso operanti in particolari settori (art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818) al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, impotenza al lavoro, vecchiaia, ovvero in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione spetta al socio con riferimento esclusivamente al contributo versato per la propria posizione e non anche per il contributo versato per i familiari, anche se fiscalmente a carico.

Limiti di detraibilità

La detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 1.300 e compete per l'importo della spesa sostenuta e rimasta a carico a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo.

Modalità di pagamento

Ai fini della detrazione, il contributo associativo è sottoposto all'obbligo di effettuazione del pagamento mediante versamento bancario o postale ovvero altri sistemi di pagamento "tracciabili". Pertanto, il contributo associativo deve essere versato tramite banca o posta nonché utilizzando i sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per i versamenti effettuati in contanti.

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell'onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare la società di mutuo soccorso, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

Tipologia	Documenti
Contributi associativi alle società di mutuo soccorso	- Ricevuta del versamento bancario o postale, copia bollettino postale o MAV da cui risulti anche che il contributo è versato per la propria posizione - In caso di pagamento con carta di debito o credito o carta prepagata, o con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati: estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche che il contributo è versato per la propria posizione - Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti: ricevuta rilasciata dalla società di mutuo soccorso dalla quale risulti anche la modalità di pagamento utilizzata

Erogazioni in denaro alla Fondazione La Biennale di Venezia (Rigo E8/E10, cod. 24)

Art. 1, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28

Aspetti generali

Dall'imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, delle erogazioni liberali in denaro a favore della Fondazione La Biennale di Venezia.

Limiti di detraibilità

La detrazione è calcolata su un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo (nel quale rientrano anche i redditi assoggettati a cedolare secca, i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, la quota di agevolazione ACE e le somme elargite a titolo di liberalità, c.d. mance, dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva, c.d. reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali; con riferimento ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale valgono le precisazioni rese nel paragrafo "*Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall'imposta lorda*").

Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352) con il codice 24.

Modalità di pagamento

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell'onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata nella ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Tipologia	Documenti
Erogazioni liberali alla Fondazione La Biennale di Venezia	- <i>Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario</i> - <i>In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario</i> - <i>Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata</i> - <i>Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento</i>

Erogazioni liberali a favore delle attività culturali ed artistiche (Rigo E8/E10, cod. 26)

Art. 15, comma 1, lett. h) e h-bis), del TUIR

Aspetti generali

Dall'imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, delle erogazioni liberali in denaro o tramite cessione gratuita dei beni a favore di:

- Stato, Regioni, enti locali territoriali (province, comuni, ecc.), enti o istituzioni pubbliche;
- comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro della cultura;
- fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono o promuovono attività di studio, ricerca, e documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione.

La detrazione spetta per:

- l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro dei beni individuati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e del DPR n. 1409 del 1963 e successive modificazioni;
- l'allestimento (in Italia e all'estero) di mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale di questi beni, per gli studi e le ricerche eventualmente necessari a tale scopo, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche a scopo didattico-promozionale, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione e le pubblicazioni relative ai beni culturali;
- il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti indicati e per le attività di cui alla lett. h) del comma 1 dell'art. 15 del TUIR.

La detrazione spetta anche per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle parrocchie al fine di sostenere lavori di restauro e risanamento conservativo di chiese e relative pertinenze a condizione che tali interventi vengano eseguiti su beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004 (**Risoluzione 14.06.2007 n. 133/E**, e **Risoluzione 05.04.2005 n. 42/E**).

La detrazione in esame è ammessa anche qualora l'erogazione liberale abbia ad oggetto beni in natura. In tal caso, si deve considerare il valore normale del bene come rilevabile, ai sensi dell'art. 9 del TUIR, da listini, tariffari, mercuriali o simili; per particolari categorie di beni (come, ad esempio, opere d'arte, gioielli, ecc.), è possibile ricorrere alla stima di un perito. In ogni caso, il donante ha cura di acquisire, a comprova dell'effettività della donazione e della congruità del valore attribuito al bene oggetto della donazione in natura, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale come sopra determinato (listini, tariffari o mercuriali, perizia, ecc.), anche una ricevuta da parte del

donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l'indicazione dei relativi valori (**Circolare 19.08.2005 n. 39/E, paragrafo 4**).

La detrazione non spetta per le erogazioni liberali effettuate per sostenere le opere di restauro e conservazione della casa colonica parrocchiale.

L'art. 40, comma 9, del d.l. n. 201 del 2011 ha previsto che, dal 2012, la documentazione e le certificazioni richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali siano sostituite da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione, da presentare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000 — al Ministero della cultura che esegue controlli a campione ai sensi dei successivi artt. 71 e 72 del citato DPR n. 445 del 2000.

Il Ministero della cultura ha precisato che le dichiarazioni sostitutive, di cui al citato art. 40, comma 9, del d.l. n. 201 del 2011, attengono esclusivamente alla fase rendicontativa del procedimento teso ad ottenere le detrazioni in questione.

L'iter procedimentale delle erogazioni liberali in esame è illustrato nella circolare dell'11 giugno 2012, n. 222, del suddetto Ministero (nota del 14 febbraio 2017, prot. n. 4483), in cui viene precisato che il soggetto beneficiario deve comunicare alla Soprintendenza le erogazioni liberali ricevute entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono state erogate. Il preventivo di spesa vistato e inviato dalla Soprintendenza al soggetto erogatore e al soggetto beneficiario dell'erogazione costituisce l'autorizzazione alla richiesta di detrazione fiscale.

Limiti di detraibilità

La detrazione è calcolata sull'intero importo delle erogazioni liberali effettuate.

Dall'anno d'imposta 2020, la detrazione dall'imposta lorda per le erogazioni liberali a favore delle attività culturali ed artistiche spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino ad euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari ad euro 240.000.

Devono essere comprese nell'importo da indicare nel Modello 730 anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352) con il codice 26.

Erogazione liberale e Art bonus

La detrazione spetta per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta *Art bonus* (**Circolare 31.07.2014 n. 24/E, paragrafo 1**), da indicare nel rigo G9.

Modalità di pagamento

L'erogazione in denaro deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell'onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata. Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento.

Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Tipologia	Documenti
Erogazioni liberali a favore delle attività culturali ed artistiche	- Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario - In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario - Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento - Preventivo di spesa vistato e inviato dalla Soprintendenza al soggetto erogatore e al soggetto beneficiario dell'erogazione - Ricevuta da parte del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l'indicazione dei relativi valori

Erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo (Rigo E8/E10, cod. 27)

Art. 15, comma 1, lett. i), del TUIR

Aspetti generali

Dall'imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni, associazioni legalmente riconosciute e non lucrative che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

La detrazione spetta anche per le erogazioni liberali effettuate a favore di un'associazione che svolge l'attività nel settore dello spettacolo musicale, anche indirettamente, attraverso il trasferimento di parte dei fondi ricevuti a un altro ente. È necessario, tuttavia, che quest'ultimo operi e persegua l'esercizio esclusivo dell'attività musicale e che utilizzi i fondi ricevuti in modo vincolato alle indicazioni dell'associazione e comunque esclusivamente per attività nel settore dello spettacolo (**Risoluzione 12.05.2017 n. 59/E**).

La detrazione non spetta con riferimento alle erogazioni in favore dei soggetti sopra descritti se svolgono altre attività, anche se collaterali (**Circolare 25.03.1986 n. 9**).

Limiti di detraibilità

La detrazione è calcolata su un importo massimo corrispondente al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato nel quale rientrano anche i redditi assoggettati a cedolare secca, i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, la quota di agevolazione ACE e le somme elargite a titolo di liberalità (c.d. mance) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva, (c.d. reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali). Con riferimento ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale valgono le precisazioni rese nel paragrafo “*Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall'imposta lorda*”.

Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione dall'imposta lorda per le erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.

Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352) con il codice 27.

Erogazione liberale e Art bonus

La detrazione spetta per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta *Art bonus* (**Circolare 31.07.2014 n. 24/E, paragrafo 1**), da indicare nel rigo G9.

Modalità di pagamento

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite i sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell'onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. È necessario, pertanto, che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Tipologia	Documenti
Erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo	- Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario - In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario - Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata - Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento

Erogazioni liberali in denaro a fondazioni operanti nel settore musicale (Rigo E8/E10, cod. 28)

Art. 15, comma 1, lett. i), del TUIR - Art. 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367

Aspetti generali

Per le erogazioni liberali in denaro versate a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi del d.lgs. n. 367 del 1996, la detrazione, nella misura del 19 per cento, è calcolata su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (nel quale rientrano anche i redditi assoggettati a cedolare secca, i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, la quota di agevolazione ACE e le somme elargite a titolo di liberalità, c.d. mance, dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva, c.d. reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali; con riferimento ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale valgono le precisazioni rese nel paragrafo “*Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall'imposta lorda*”), elevato al 30 per cento per le somme versate:

- al patrimonio della fondazione dai privati al momento della loro partecipazione;
- come contributo alla gestione dell'ente nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
- come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del sopraindicato decreto. In questo caso, per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno, le somme indebitamente detratte verranno recuperate.

Limiti di detraibilità

Devono essere comprese nell'importo da indicare nel Modello 730 anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352) con il codice 28.

Erogazione liberale e Art bonus

La detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta *Art bonus* (*Circolare 31.07.2014 n. 24/E, paragrafo 1*), da indicare nel rigo G9.

Modalità di pagamento

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite i sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell'onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. È necessario, pertanto, che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Tipologia	Documenti
Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale	- Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario - In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario - Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata - Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento

Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado (Rigo E8/E10, cod. 31)

Art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR

Aspetti generali

Dall'imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, delle erogazioni liberali effettuate a favore:

- degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia statali che paritari senza scopo di lucro che appartengono al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni;
- delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, delle università e, dall'anno 2022, degli ITS *Academy*;
- a partire dal 1° gennaio 2017, degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.

Rientrano tra le erogazioni liberali per le quali spetta la detrazione quelle non deliberate dagli organi scolastici e finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria, nonché all'ampliamento dell'offerta formativa. La detrazione non spetta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nell'interesse del familiare fiscalmente a carico.

In base a quanto disposto dall'art. 13, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui sopra non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato donazioni di importo non superiore a euro 2.000 in ciascun anno scolastico.

Limiti di detraibilità

Non essendo previsto per le erogazioni liberali in esame alcun limite massimo, la detrazione è calcolata sull'intero importo erogato. Devono essere comprese nell'importo erogato anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352) con il codice 31.

La detrazione non è cumulabile con quella prevista dall'art. 15, comma 1, lett. e-bis), del TUIR per le spese di frequenza scolastica e con il credito d'imposta *School bonus* (**Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.15**). L'incumulabilità va riferita al singolo alunno. Ad esempio, il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione per le spese di frequenza scolastica non può fruire anche di quella in esame. Il contribuente con due figli se, per uno di essi, non si avvale della detrazione

per le spese di frequenza scolastica, può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali in esame.

Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione dall'imposta lorda per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.

Modalità di pagamento

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite i sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell'onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. È necessario, pertanto, che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Tipologia	Documenti
Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado	- Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario - In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario - Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento

Erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato **(Rigo E8/E10, cod. 35)**

Art. 15, comma 1, lett. i-novies), del TUIR

Aspetti generali

Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'art. 45, comma 1, lett. e), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo unico del debito pubblico), spetta una detrazione dall'imposta lorda, pari al 19 per cento, delle erogazioni medesime. L'agevolazione spetta a condizione che le erogazioni derivino da donazioni o da disposizioni testamentarie destinate al conseguimento delle finalità del Fondo, il quale ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.

Non essendo previsto alcun limite, la detrazione è calcolata sull'intero importo dell'erogazione effettuata.

Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352) con il codice 35.

Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione dall'imposta lorda per le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.

Modalità di pagamento

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite i sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell'onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore

dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata. Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. È necessario, pertanto, che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Tipologia	Documenti
Erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato	– <i>Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario</i> – <i>In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario</i> – <i>Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata</i> – <i>Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento</i>

Erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche (Rigo E8/E10, cod. 61)

Art. 15, comma 1.1, del TUIR

Aspetti generali

Dall'imposta lorda si detrae un importo, pari al 26 per cento, delle erogazioni liberali in denaro, effettuate a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

La detrazione è ammessa anche nel caso in cui il datore di lavoro, con il consenso del dipendente, promuova un'iniziativa di raccolta fondi da destinare ad una ONLUS. In questo caso il sostituto d'imposta assume l'onere di trattenere direttamente dallo stipendio le somme destinate dal dipendente all'erogazione, secondo le modalità descritte dalle risoluzioni n. 160/E del 2009 e n. 441/E del 2008.

La detrazione spetta anche per le somme erogate a favore delle ONLUS per adozioni a distanza se la stessa ONLUS che percepisce l'erogazione certifica la spettanza della detrazione d'imposta (***Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.6.2***).

Limite di detraibilità

La detrazione è ammessa nella misura del 26 per cento calcolato su un ammontare massimo pari a euro 30.000 annui.

Devono essere comprese nell'importo anche le erogazioni indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352) con il codice 61.

Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche delle erogazioni a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari (codice 20).

Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione dall'imposta lorda per le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino ad euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari ad euro 240.000.

Cumulabilità con altre agevolazioni

In alternativa alla detrazione, le erogazioni effettuate alle ONLUS sono:

- deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR, riferito alle erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all'Anagrafe delle ONLUS (**Risoluzione 24.02.2015 n. 22/E**) (rigo E26, cod. 7);
- detraibili ai sensi dell'art. 83, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore;
- deducibili ai sensi del medesimo art. 83, comma 2, del d.lgs. n. 117 del 2017, riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.

Il citato art. 83 del Codice del Terzo settore, al comma 4, prevede, ferma la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che i soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi previste non potranno fruire per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio dei soggetti indicati nell'art. 83 del Codice del Terzo settore, delle detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative.

Pertanto, il contribuente che fruisce della detrazione da indicare con il codice 61 nel rigo E8/E10, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 15, comma 1.1, del TUIR, delle agevolazioni previste per:

- le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale (rigo E8/E10, cod. 71);
- le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (rigo E8/E10, cod. 76);
- le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni di promozione sociale (rigo E36);
- le erogazioni liberali di cui all'art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR in favore delle ONG che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e siano iscritte all'Anagrafe delle ONLUS (**Risoluzione 24.02.2015 n. 22/E**) (rigo E26, cod. 7).

Modalità di pagamento

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell'onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Tipologia	Documenti
Erogazioni liberali alle ONLUS e alle iniziative umanitarie, religiose o laiche	- Ricevuta del versamento bancario o postale - In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte - Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche la modalità di pagamento utilizzata - Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento

Erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici (Rigo E8/E10, cod. 62)

Art. 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149

Aspetti generali

Dall'imposta lorda si detrae un importo, pari al 26 per cento, delle erogazioni liberali effettuate ai partiti politici che risultino iscritti nella sezione I del Registro di cui all'art.4 del d.l. n. 149 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13. Inoltre, dal 2015, la detrazione spetta per le erogazioni liberali anche se effettuate, pure mediante donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime (art. 1, comma 141, della legge di stabilità 2015). L'agevolazione spetta, inoltre, anche se l'erogazione è effettuata a favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti non ancora iscritti al citato Registro, a condizione che l'iscrizione avvenga entro la fine dell'esercizio.

La detrazione non compete per i contributi versati a favore dei comitati elettorali, liste e mandatarî in quanto privi di una loro rappresentanza in Parlamento (***Risoluzione 30.05.2008 n. 220/E***).

Non si può inoltre considerare erogazione liberale la quota versata per il tesseramento o la quota associativa, trattandosi di versamento eseguito per avere il diritto a partecipare alle vicende del partito (***Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 3.4***).

Le erogazioni liberali effettuate nei confronti di sezioni territoriali di partiti politici nazionali danno diritto alla detrazione a condizione che si verifichino i seguenti due requisiti:

- il partito politico nazionale (dal quale dipende la circoscrizione territoriale) sia iscritto al registro nazionale previsto dall'art. 4 del d.l. n. 149 del 2013;
- il versamento di tali erogazioni avvenga tramite banca o posta ovvero tramite altri sistemi di pagamento previsti dal d.lgs. n. 241 del 1997 o secondo ulteriori modalità tali da garantire la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria (***Risoluzione 03.12.2014 n. 108/E***).

La detrazione spetta anche se il versamento è effettuato sui conti correnti intestati alle articolazioni regionali e provinciali dello stesso partito, dotate di autonomia amministrativa e negoziale.

Limiti di detraibilità

Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella I sezione del Registro di cui all'art. 4 del d.l. n. 149 del 2013, la detrazione è calcolata su un importo compreso tra euro 30 ed euro 30.000 annui.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 62 nella CU 2025 (punti da 341 a 352).

Modalità di pagamento

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell'onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Tipologia	Documenti
Erogazioni liberali a favore dei partiti politici	- Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario - In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario - Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata - Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento

Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale e degli altri ETS iscritti nel RUNTS (Rigo E8/E10, cod. 71)

Art. 83, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Aspetti generali

Il Codice del Terzo settore ha introdotto una disciplina unitaria per le detrazioni e le deduzioni spettanti a chi effettua erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.

In particolare, il comma 1, primo periodo, dell'art. 83 del Codice del Terzo settore stabilisce che dall'imposta lorda si detrae un importo, pari al 30 per cento, delle erogazioni in denaro o in natura effettuate a favore degli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.

Il comma 3 del citato art. 83 prevede che tali disposizioni si applichino a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Codice del Terzo settore.

Si ricorda che la spettanza delle suddette detrazioni e deduzioni è subordinata, tra l'altro, all'iscrizione degli enti del Terzo Settore (ETS), a favore dei quali è effettuata l'erogazione liberale, nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Atteso che tale Registro è operativo a decorrere dal 23 novembre 2021, si osserva, in particolare, quanto segue:

- per le APS già iscritte nei vecchi registri che transitano nel RUNTS permanendovi, le erogazioni liberali da esse ricevute sono detraibili, senza soluzione di continuità (sia nel periodo di iscrizione nel proprio registro, sia in quello di iscrizione nel RUNTS);
- per le APS già iscritte nei vecchi registri che, per qualunque motivo, a seguito del processo di “trasmigrazione”, sono estromesse dal RUNTS, le erogazioni liberali da esse ricevute dopo l'estromissione non sono detraibili¹;
- per gli enti diversi dalle ODV e dalle APS già iscritte nei vecchi registri, le erogazioni liberali da essi ricevute sono detraibili solo a decorrere dalla loro iscrizione nel RUNTS².

Oltre che per le erogazioni liberali effettuate nei confronti degli enti sopra indicati, l'agevolazione in esame si applica anche, in via transitoria, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice del Terzo Settore, alle erogazioni liberali in favore delle ONLUS di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nell'apposita Anagrafe.

¹ Al fine di conoscere l'esito del processo di “trasmigrazione” dai predetti registri nel RUNTS è possibile consultare il sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al link <https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti>.

² L'elenco degli ETS è consultabile nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al link <https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti>.

L'elenco delle ONLUS è disponibile nel sito dell'Agenzia delle entrate (<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Istanze/Iscrizione+allanagrafe+Onlus/Nuovo+Elenco+Onlus/?page=schedeistanze>).

Cumulabilità con altre agevolazioni

In alternativa alla detrazione, le erogazioni effettuate alle ONLUS sono:

- deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR riferito alle erogazioni liberali in favore delle ONG che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all'Anagrafe delle ONLUS (**Risoluzione 24.02.2015 n. 22/E**) (rigo E26, cod. 7);
- detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1.1, del TUIR riferito alle erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all'OCSE (rigo E8/E10, cod. 61);
- detraibili ai sensi dell'art. 83, comma 1, secondo periodo, del Codice del Terzo settore riferito alle erogazioni liberali a favore delle Organizzazioni di Volontariato (ODV);
- deducibili ai sensi del medesimo art. 83, comma 2, del Codice del Terzo settore riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.

Il citato art. 83 del Codice del Terzo settore, al comma 4, prevede, ferma la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che i soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi previste non possono fruire delle detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio dei soggetti indicati nell'art. 83 del Codice del Terzo settore.

Pertanto, il contribuente che fruisce della detrazione da indicare con il codice 71 nel rigo E8/E10, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 83, comma 1, primo periodo, del Codice del Terzo settore, delle agevolazioni previste per:

- le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all'OCSE (rigo E8/E10, cod. 61);
- le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (rigo E8/E10, cod. 76);
- le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni di promozione sociale (rigo E36);

- le erogazioni liberali in favore delle ONG che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all'Anagrafe delle ONLUS secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR (**Risoluzione 24.02.2015 n. 22/E**) (rigo E26, cod. 7).

Limiti di detraibilità

La detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 30.000.

Con il decreto interministeriale 28 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020, sono state individuate le tipologie di beni in natura che danno diritto alla detrazione e sono stati stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura effettuate a partire dal 2020.

In particolare, l'art. 3 del citato d.m. stabilisce che la detrazione spettante è calcolata sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR.

Qualora il valore della cessione, singolarmente considerata, sia superiore ad euro 30.000, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore deve acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 71 nella CU 2025 (punti da 341 a 352).

Modalità di pagamento

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carta di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell'onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Tipologia	Documenti
Erogazioni liberali a favore delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale e degli altri ETS iscritti nel RUNTS	- Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario - In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario - Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risultino anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata - Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento - Per i beni in natura, documentazione attestante il valore normale del bene (listini, tariffari o mercuriali, perizia, ecc.), e ricevuta del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l'indicazione dei relativi valori

Erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (Rigo E8/E10, cod. 76)

Art. 83, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Aspetti generali

A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'art. 83, comma 1, secondo periodo, del Codice del Terzo settore, stabilisce che dall'imposta lorda si detrae un importo, pari al 35 per cento, delle erogazioni in denaro o in natura effettuate a favore delle organizzazioni del volontariato.

Il comma 3 del citato art. 83 prevede che tali disposizioni si applichino a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Codice del Terzo settore.

Si ricorda che la spettanza delle suddette detrazioni e deduzioni è subordinata, tra l'altro, all'iscrizione degli enti del Terzo Settore (ETS), a favore dei quali è effettuata l'erogazione liberale, nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Atteso che tale Registro è operativo a decorrere dal 23 novembre 2021, si osserva, in particolare, quanto segue:

- per le ODV già iscritte nei vecchi registri che transitano nel RUNTS permanendovi, le erogazioni liberali da esse ricevute sono detraibili, senza soluzione di continuità (sia nel periodo di iscrizione nel proprio registro, sia in quello di iscrizione nel RUNTS);
- per le ODV già iscritte nei vecchi registri che, per qualunque motivo, a seguito del processo di “trasmigrazione”, sono estromesse dal RUNTS, le erogazioni liberali da esse ricevute dopo l'estromissione non sono detraibili³;
- per gli enti diversi dalle ODV e dalle APS già iscritte nei vecchi registri, le erogazioni liberali da essi ricevute sono detraibili solo a decorrere dalla loro iscrizione nel RUNTS⁴.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Il citato art. 83 del Codice del Terzo settore, al comma 4, prevede, ferma restando la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che i soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi previste non potranno fruire per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio dei soggetti indicati nell'art. 83 del Codice del Terzo settore, delle detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative.

Pertanto, il contribuente che fruisce della detrazione da indicare con il codice 76 nel rigo E8/E10, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi

³ Al fine di conoscere l'esito del processo di “trasmigrazione” dai predetti registri nel RUNTS è possibile consultare il sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al link <https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti>.

⁴ L'elenco degli ETS è consultabile nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al link <https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti>.

beneficiari, sempreché ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 83, comma 1, secondo periodo, del Codice del Terzo settore, delle agevolazioni previste per:

- le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all'OCSE – rigo E8/E10, cod. 61;
- le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale (rigo E8/E10, cod. 71);
- le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni di promozione sociale (rigo E36).
- le erogazioni liberali in favore delle ONG che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all'Anagrafe delle ONLUS secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR (rigo E26, cod. 7).

Limiti di detraibilità

La detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 30.000.

Con il d.i. 28 novembre 2019 sono state individuate le tipologie di beni in natura che danno diritto alla detrazione e sono stati stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità in natura effettuate a partire dal 2020. In particolare l'art. 3 del citato decreto stabilisce che la detrazione spettante è calcolata sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR.

Qualora il valore della cessione, singolarmente considerata, sia superiore ad euro 30.000, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.

Modalità di pagamento

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell'onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario. Ai sensi dell'art. 4 del citato d.i. 28 novembre 2019, l'erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il donatore deve consegnare al soggetto destinatario dell'erogazione anche copia della perizia giurata di stima laddove prevista.

Tipologia	Documenti
Erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato	- Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario - In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario - Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risultino anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata - Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento - Per i beni in natura, documentazione attestante il valore normale del bene (listini, tariffari o mercuriali, perizia, ecc.) e ricevuta del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l'indicazione dei relativi valori

Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose (Rigo E24)

Art. 10, comma 1, lett. i) e l), del TUIR

Aspetti generali

Sono deducibili dal reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto delle Assemblee di Dio in Italia e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Evangelica Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi, per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità a essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per fini di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane, nonché i contributi annuali versati alle Comunità ebraiche;
- Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, enti da essa controllati e comunità locali;
- Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni;
- Chiesa Apostolica in Italia ed enti e opere da essa controllati;
- Unione Buddhista Italiana e organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostenimento dei ministri di culto e le attività di religione e di culto;
- Unione Induista Italiana e organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati;
- Istituto Buddista Italiano *Soka Gakkai* (IBISG), per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività di religione o di culto di cui all'art. 12, comma 1, lett. a), della legge 28 giugno 2016, n. 130;
- Associazione “Chiesa d’Inghilterra”, degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Si evidenzia che le modalità di deduzione saranno determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Limiti di deducibilità

Ciascuna di tali erogazioni è deducibile fino a un importo massimo di euro 1.032,91.

Modalità di pagamento

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, carta di debito, di credito, prepagata, assegno bancario o circolare.

Per le erogazioni liberali effettuate nei confronti della Chiesa Evangelica Valdese, Unioni delle Chiese metodiste e valdesi, il decreto ministeriale 11 dicembre 1993, emanato previo accordo con la Tavola Valdese, prevede che esse possono risultare, oltre che dall'attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale e, in caso di bonifico bancario, dalla ricevuta rilasciata dall'azienda di credito, anche dall'attestazione o certificazione rilasciata dalla Tavola Valdese, su appositi stampati da questa predisposti e numerati. Detti stampati devono contenere il numero progressivo dell'attestazione o certificazione, cognome, nome e comune di residenza del donante, l'importo dell'erogazione liberale e la relativa causale. L'attestazione o certificazione può essere rilasciata e sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante della Tavola Valdese, anche da soggetti dalla stessa incaricati presso le Chiese facenti parte dell'Unione delle Chiese metodiste e valdesi (***Risoluzione 27.06.2011 n. 69/E e Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 4.1***). La deduzione spetta anche se le erogazioni in favore della Chiesa Evangelica Valdese sono effettuate in contanti.

Le medesime precisazioni fornite per le erogazioni liberali a favore della Tavola Valdese valgono anche per le erogazioni liberali effettuate a favore:

- dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- dell'Unione delle Chiese Cristiane avventiste del settimo giorno;
- dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI);
- della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI);
- dell'Unione Comunità Ebraiche in Italia (UCEI)

(***Risoluzione 19.06.2017 n. 72/E***).

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell'onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario

dell'erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Per le spese alla Tavola Valdese, all'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, all'Unione delle Chiese Cristiane avventiste del settimo giorno, all'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e all'Unione Comunità Ebraiche in Italia vedi specifiche indicazioni nel paragrafo "Modalità di pagamento".

Tipologia	Documenti
Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose	- <i>Per i pagamenti effettuati con carta di credito, è necessario l'estratto conto della società che gestisce la carta</i> - <i>Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario</i> - <i>In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario</i> - <i>Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata</i> - <i>Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento</i> - <i>Per le spese alla Tavola Valdese, all'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, all'Unione delle Chiese Cristiane avventiste del settimo giorno, all'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e all'Unione Comunità Ebraiche in Italia vedi specifiche indicazioni nel paragrafo "Modalità di pagamento"</i>

Contributi, donazioni e oblazioni erogate alle ONG riconosciute idonee che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (Rigo E26, cod. 7)

Art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR

Aspetti generali

Sono deducibili, nel limite del 2 per cento del reddito complessivo (nel quale rientrano anche i redditi assoggettati a cedolare secca, i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, la quota di agevolazione ACE e le somme elargite a titolo di liberalità, c.d. mance, dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva, c.d. reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali; con riferimento ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale valgono le precisazioni rese nel paragrafo “*Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall'imposta lorda*”), le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle Organizzazioni non governative riconosciute idonee alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Per consultare l'elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it.

Cumulabilità con altre agevolazioni

In alternativa alla deduzione, le erogazioni liberali in favore delle ONG che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e quindi sono iscritte all'Anagrafe delle ONLUS (***Risoluzione 24.02.2015 n. 22/E***) sono:

- detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1.1, del TUIR riferito alle erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all'OCSE – rigo E8/E10, cod. 61 (art. 89, comma 12, del Codice del Terzo settore);
- detraibili ai sensi dell'art. 83, comma 1, del Codice del Terzo settore riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore;
- deducibili ai sensi del medesimo art. 83, comma 2, del Codice del Terzo settore riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo Settore.

Il citato art. 83 del Codice del Terzo settore, al comma 4, prevede, ferma la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che i soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi previste non potranno fruire per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio

dei soggetti indicati nell'art. 83 del Codice del Terzo settore, delle detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative.

Pertanto, il contribuente che fruisce della deduzione da indicare con il codice 7, nel rigo E26, per le erogazioni liberali in favore delle ONG che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all'Anagrafe delle ONLUS, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR, delle agevolazioni previste per:

- le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all' OCSE – rigo E8/E10, cod. 61);
- le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale (rigo E8/E10, cod. 71);
- le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (rigo E8/E10, cod. 76);
- le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni di promozione sociale (rigo E36).

Modalità di pagamento

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell'onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Tipologia	Documenti
Contributi per i Paesi in via di sviluppo a favore di ONG	- Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario - In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario - Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risultino anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata - Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento

Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di alcune fondazioni e associazioni riconosciute (Rigo E26, cod. 8)

Art. 14 decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35

Aspetti generali

Sono deducibili nei limiti del 10 per cento del reddito complessivo (nel quale rientrano anche i redditi assoggettati a cedolare secca, i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, la quota di agevolazione ACE e le somme elargite a titolo di liberalità, c.d. mance, dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva, c.d. reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali; con riferimento ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale valgono le precisazioni rese nel paragrafo “*Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall'imposta lorda*”) e, comunque, nella misura massima di euro 70.000, le liberalità a favore di:

- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio (**Risoluzione 17.06.2008 n. 249/E**);
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 2019, n. 209 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 ottobre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2023, n. 269.

La deduzione spetta anche qualora l'erogazione liberale abbia come oggetto beni in natura. In tal caso, si deve considerare il valore normale del bene come rilevabile, ai sensi dell'art. 9 del TUIR, da listini, tariffari, mercuriali o simili; per particolari categorie di beni (come, ad esempio, opere d'arte, gioielli, ecc.) è possibile ricorrere alla stima di un perito. In ogni caso, il donante ha cura di acquisire, a comprova delle effettività della donazione e della congruità del valore attribuito al bene oggetto della donazione in natura, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale come sopra determinato (listini, tariffari o mercuriali, perizia, ecc.), anche una ricevuta da parte del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l'indicazione dei relativi valori (**Circolare 19.08.2005 n. 39/E, paragrafo 4**).

Cumulabilità con altre agevolazioni

In alternativa alla deduzione di cui all'art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il contribuente può fruire della deduzione di cui

all'art. 10, comma 1, lett. l-*quater*), del TUIR, spettante per le erogazioni a favore, tra l'altro, delle fondazioni universitarie ed enti di ricerca (**Circolare 19.08.2005 n. 39/E**) (Rigo E26, cod. 9).

Si ricorda che i soggetti che fruiscono dell'agevolazione in argomento non possono fruire per le medesime erogazioni liberali sia per erogazioni analoghe, anche se effettuate a diversi beneficiari, sempreché siano ricompresi tra quelli previsti dall'art. 14 del d.l. n. 35 del 2005, di altre agevolazioni fiscali a titolo di detrazione o di deduzione di imposta contenute in altre disposizioni di legge.

Modalità di pagamento

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 241/1997 (carte di credito, di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell'onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Tipologia	Documenti
Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di alcune fondazioni e associazioni riconosciute	- Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario - In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario - Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risultino anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata - Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento - Per i beni in natura, documentazione attestante il valore normale del bene (listini, tariffari o mercuriali, perizia, ecc.), e ricevuta del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l'indicazione dei relativi valori

Erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali (Rigo E26, cod. 9)

Art. 10, comma 1, lett. l-quater), del TUIR

Aspetti generali

Sono deducibili le liberalità effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'art. 59, comma 3, della legge finanziaria 2001, del Fondo per il merito degli studenti universitari, di istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, ovvero di enti di ricerca vigilati dal MUR ivi compresi l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), e degli enti parco regionali e nazionali.

Sono deducibili anche le erogazioni liberali effettuate a favore delle Aziende Ospedaliere Universitarie, in forza della loro partecipazione alla realizzazione delle finalità istituzionali delle università, e quelle effettuate a favore degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sia pubblici che privati (***Risoluzione 19.08.2011 n. 87/E***, e ***Risoluzione 07.07.2010 n. 68/E***).

Cumulabilità con altre agevolazioni

In alternativa alla deduzione di cui all'art. 10 del TUIR in esame, il contribuente può fruire della deduzione prevista dall'art. 14 del d.l. n. 35 del 2005, spettante per le erogazioni a favore di alcune fondazioni e associazioni riconosciute (Rigo E26, cod. 8).

Si ricorda che i soggetti che fruiscono dell'agevolazione in argomento non possono fruire sia per le medesime erogazioni liberali, sia per erogazioni liberali analoghe, anche se effettuate a soggetti diversi, sempreché ricompresi tra quelli cui si applica l'art. 10, comma 1, lett. l-quater), del TUIR, di altre agevolazioni fiscali a titolo di detrazione o di deduzione di imposta contenute in altre disposizioni di legge.

Limite di deducibilità

Per la tipologia di onere in esame non è previsto alcun limite massimo di deducibilità

Modalità di pagamento

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell'onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Tipologia	Documenti
Erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali	- Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario - In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario - Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risultino anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata - Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento

Erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali (Rigo E26, cod. 12)

Art. 6, comma 9, della legge 22 giugno 2016, n 112

Aspetti generali

A decorrere dall'anno d'imposta 2016, le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito effettuati da soggetti privati a *trust* o a fondi speciali istituiti a tutela di soggetti con disabilità grave senza sostegno familiare sono deducibili nei limiti del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato (nel quale rientrano anche i redditi assoggettati a cedolare secca, i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, la quota di agevolazione ACE e le somme elargite a titolo di liberalità, c.d. mance, dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva, c.d. reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali; con riferimento ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale valgono le precisazioni rese nel paragrafo “*Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall'imposta lorda*”) e, comunque, nella misura massima di euro 100.000.

In merito ai fondi speciali, è previsto che questi siano composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS, APS e ODV, riconosciute come persone giuridiche che operano prevalentemente nel settore della beneficenza.

Si considera attività di beneficenza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione e sport dilettantistico, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

Modalità di pagamento

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell'onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Tipologia	Documenti
Erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito a favore di <i>trust</i> o fondi speciali	- Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario - In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario - Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risultino anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata - Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento

Erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni di volontariato, delle APS e degli altri ETS iscritti nel RUNTS (Rigo E36)

Art. 83, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Aspetti generali

L'art. 83, comma 2, del Codice del Terzo settore, stabilisce che le erogazioni in denaro o in natura effettuate a favore degli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, sono deducibili nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato (nel quale rientrano anche i redditi assoggettati a cedolare secca, i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, la quota di agevolazione ACE e le somme elargite a titolo di liberalità, c.d. mance, dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva, c.d. reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali; con riferimento ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale valgono le precisazioni rese nel paragrafo “*Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall'imposta lorda*”).

Il comma 3 del citato art. 83 prevede che tali disposizioni si applichino a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Codice del Terzo settore.

Si ricorda che la spettanza delle suddette detrazioni e deduzioni è subordinata, tra l'altro, all'iscrizione degli enti del Terzo Settore (ETS), a favore dei quali è effettuata l'erogazione liberale, nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Atteso che tale Registro è operativo a decorrere dal 23 novembre 2021, si osserva, in particolare, quanto segue:

- per le APS e le ODV già iscritte nei vecchi registri che transitano nel RUNTS permanendovi, le erogazioni liberali da esse ricevute sono deducibili, senza soluzione di continuità (sia nel periodo di iscrizione nel proprio registro, sia in quello di iscrizione nel RUNTS);
- per le APS e le ODV già iscritte nei vecchi registri che, per qualunque motivo, a seguito del processo di “trasmigrazione”, sono estromesse dal RUNTS, le erogazioni liberali da esse ricevute dopo l'estromissione non sono deducibili⁵;

⁵ Al fine di conoscere l'esito del processo di “trasmigrazione” dai predetti registri nel RUNTS è possibile consultare il sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al *link* <https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti>.

- per gli enti diversi dalle ODV e dalle APS già iscritte nei vecchi registri, le erogazioni liberali da essi ricevute sono deducibili solo a decorrere dalla loro iscrizione nel RUNTS⁶.

Oltre che per le erogazioni liberali effettuate nei confronti degli enti sopra indicati, l'agevolazione in esame si applica anche, in via transitoria, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice del Terzo Settore, alle erogazioni liberali in favore delle ONLUS di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nell'apposita Anagrafe.

L'elenco delle ONLUS è disponibile nel sito dell'Agenzia delle entrate (<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Istanze/Iscrizione+allanagrafe+Onlus/Nuovo+Elenco+Onlus/?page=schedeistanze>).

L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Rientrano tra le erogazioni deducibili anche:

- i contributi volontariamente erogati ad una ONLUS per il trasporto di persone con disabilità che necessitano di cure mediche periodiche, qualora il versamento sia indipendente dal servizio di trasporto. Se, invece, il versamento costituisce corrispettivo per il trasporto, il relativo ammontare è detraibile quale spesa sanitaria e la ONLUS deve rilasciare regolare fattura (**Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 1.4**);
- le somme versate ad una ONLUS quale contributo per adozione a distanza purché esse siano comprovate da una attestazione che evidenzia il resoconto/riepilogo annuale dei versamenti effettuali e sempre che l'erogazione sia indicata nelle scritture contabili dell'Organizzazione non lucrativa (**Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 7.3**).

Cumulabilità con altre agevolazioni

In alternativa alla deduzione in esame, le erogazioni effettuate alle ONLUS sono:

- deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR che riguarda le erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all'Anagrafe delle ONLUS (**Risoluzione 24.02.2015 n. 22/E**) (rigo E26, cod. 7);

⁶ L'elenco degli ETS è consultabile nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al link <https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti>.

- detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1.1, del TUIR che riguarda le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all'OCSE – (rigo E8/E10, cod. 61);
- detraibili ai sensi dell'art. 83, comma 1, primo e secondo periodo, del d.lgs. n. 117 del 2017, riguardante le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.

Il comma 4 del citato art. 83 del Codice del Terzo settore, ferma restando la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), prevede che i soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi previste non possano fruire per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio dei soggetti indicati nell'art. 83 del Codice del Terzo settore, delle detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative.

Pertanto, il contribuente che fruisce della deduzione da indicare nel rigo E36, non può fruire, sia per le medesime erogazioni sia per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 83, comma 2, del Codice del Terzo settore, delle agevolazioni previste per:

- le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con DPCM nei Paesi non appartenenti all'OCSE – (rigo E8/E10, cod. 61);
- le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale (rigo E8/E10, cod. 71);
- le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (rigo E8/E10, cod. 76);
- le erogazioni liberali di cui all'art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR in favore delle ONG che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all'Anagrafe delle ONLUS (**Risoluzione 24.02.2015 n. 22/E**) (rigo E26, cod. 7).

Modalità di pagamento

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

Con il d.i. 28 novembre 2019 sono state individuate le tipologie di beni in natura che danno diritto alla detrazione e sono stati stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità in natura effettuate a partire dal 2020. In particolare, l'art. 3 del citato decreto stabilisce che la detrazione

spettante è calcolata sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR.

Qualora il valore della cessione, singolarmente considerata, sia superiore ad euro 30.000, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell'onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Tipologia	Documenti
Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di ONLUS, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e degli altri ETS iscritti nel RUNTS	- Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario - In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario - Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risultino anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata - Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento - Per i beni in natura, documentazione attestante il valore normale del bene (listini, tariffari o mercuriali, perizia, ecc.) e ricevuta del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l'indicazione dei relativi valori
Contributo per adozione a distanza	- Attestazione del resoconto/riepilogo annuale dei versamenti effettuati

Donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova (Rigo E83-cod. 2)

Art. 8, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52

La detrazione spetta, per un importo non superiore al 30 per cento dell'imposta lorda dovuta, in caso di donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova, esclusivamente finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia	Documenti
<i>Donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova</i>	<i>Ricevute delle donazioni effettuate dalle quali si evinca la motivazione della donazione</i>

**PUBBLICAZIONE A CURA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
SETTORE COMUNICAZIONE - UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE**

Capo Settore: **Sergio Mazzei**
Capo Ufficio: **Vito Rossi**

Coordinamento editoriale: **Paolo Calderone, Anna D'Angelo**
Progetto grafico: **Claudia Iraso**

In collaborazione con l'**Ufficio Fiscalità Diretta, Settore Interpretazione Normativa della Direzione Centrale Coordinamento Normativo** e con l'**Ufficio Consulenza Imposte Dirette, Settore Consulenza, Direzione centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti Non Commerciali della Divisione Contribuenti**



Segui l'Agenzia su:

Fisco Oggi
RIVISTA ONLINE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

